

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1246-A/R

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1997

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

Approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, nella seduta del 12 marzo 1997, a seguito dell'esame conseguente alla nuova assegnazione in sede redigente, disposta l'11 marzo 1997

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

**di concerto col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo degli articoli approvati dalla Commissione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, volto a dare attuazione al terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, era stato già votato all'unanimità dalla Commissione Giustizia in sede referente.

Peraltro va ricordato che il favore incontrato era stato tale che, fatta eccezione per l'opposizione di una sola parte politica che da qualche tempo cadenza la propria azione con manifestazioni di dissenso indiscriminato e generalizzato, la via per la richiesta della sede deliberante era stata spianata da tutti gli altri Gruppi.

La norma relativa alla nomina a consiglieri della Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e con quindici anni di esercizio professionale, pur accreditando un contenuto precettivo, tuttavia non ha trovato attuazione, in questi cinquanta anni di vigenza della Costituzione.

La ragione di ciò risiede nello scrupolo del Consiglio superiore della magistratura, che rifiutò l'applicazione diretta della norma costituzionale, reputando necessario l'intervento del Parlamento per la risoluzione di alcuni delicati problemi operativi.

Il presente disegno di legge disciplina appunto la materia in questione.

È previsto un numero di chiamati «non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo» ed entro tali limiti, ogni anno, viene riservato «un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura» (articolo 1, comma 1).

Entro il 31 marzo di ogni anno, a cura degli organismi universitari e forensi, sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, «le segnalazioni di persone disponibili». Successivamente l'organo di autocontrollo determina il numero dei posti da

coprire, provvedendo alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata (articolo 1, comma 3).

I requisiti per la nomina e gli elementi di specifica rilevanza sono indicati nell'articolo 2.

La locuzione «meriti insigni» è stata arricchita di contenuto esplicativo. La designazione deve riguardare persona in possesso di particolari meriti scientifici o professionali legati alla ricchezza dell'esperienza acquisita.

A tal proposito va evidenziato che la Commissione ha approvato un emendamento con il quale sono stati fissati dei parametri di valutazione, quali gli atti processuali, le pubblicazioni, nonché le relazioni svolte in occasione delle partecipazioni a convegni.

L'integrazione è stata condivisa e riguarda soprattutto gli avvocati. Essi non possono che avvalersi dei citati atti e degli interventi compiuti nel corso dei convegni, a differenza dei docenti universitari, i cui meriti sono affidati alle pubblicazioni scientifiche.

I nominati trovano collocazione nel ruolo di anzianità della magistratura ed acquisiscono lo stato giuridico dei magistrati ordinari. La conseguenza è che essi godono degli stessi diritti dei togati e sono sottoposti agli stessi doveri. In definitiva hanno la possibilità di accedere agli uffici direttivi (ma sempre nell'ambito della Corte di cassazione) e di avvalersi dell'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti il Consiglio superiore della magistratura (articoli 3 e 4).

Il trattamento economico è equiparato a quello riservato «al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrati di Cassazione.» (articolo 5).

Il trattamento previdenziale ed assistenziale è identico a quello attribuito ai magistrati ordinari. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense, ci si potrà avvalere della ricongiunzione dei periodi assicurativi (articolo 6).

L'intero complesso normativo, quindi, affronta problemi di natura prevalentemente estranea al contenuto della norma costituzionale, la quale, come si è detto, è volta a consentire la partecipazione dei «laici» alla massima funzione giurisdizionale, attraverso un criterio di assunzione diverso da quello del concorso (primo comma dell'articolo 106 della Costituzione) o della nomina anche elettiva, riservata ai magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli» (secondo comma).

Criterio di assunzione che s'avvale dei requisiti oggettivi, oltre che dei «meriti insigni», della cui specificazione si fa carico il disegno di legge allorché, all'articolo 2, comma 2, in piena aderenza al dettato costituzionale, stabilisce che la designazione «deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un con-

tributo di elevata qualificazione professionale».

Riassegnato il disegno di legge alla Commissione Giustizia in sede redigente, sono stati approvati - in particolare - alcuni emendamenti soppressivi agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, lettera *b*) del testo proposto dalla Commissione stessa in sede referente che, secondo il proponente, ponevano questioni di illegittimità costituzionale in quanto elencavano alcune materie giuridiche a fronte della previsione dell'articolo 106 della Costituzione contenente un'indicazione generalizzata.

Va infine sottolineato come sia stato altresì soppresso l'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione in sede referente che contemplava la riammissione in servizio nelle facoltà di provenienza del professore universitario dimissionario. A tale conclusione si è pervenuti anche per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. La pratica ci dirà se i professori universitari, privati in tal modo della facoltà del rientro, accetteranno la nomina a consiglieri della Corte di cassazione.

FOLLIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione)

1. I professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza di magistrati in servizio presso la Corte di cassazione con funzioni di consigliere; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le istanze degli interessati con la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e dei titoli di preferenza, determinato il numero dei posti da coprire e acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei no-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione)

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di **effettivo** esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti **messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura**; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. *Identico.*

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, **le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso.** Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e **di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonchè una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompati-**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

minandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

Art. 2.

*(Requisiti per la nomina
e titoli preferenziali)*

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto la cessazione del rapporto d'impiego con

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

bilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere **del Consiglio universitario nazionale (CUN)** e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. *Identico.*

Art. 2.

*(Requisiti per la nomina
ed elementi di specifica rilevanza)*

1. *Identico:*

a) *identica;*
b) *identica;*

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, **non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;**

d) *identica;*

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto, **o l'essere impegnati a richiedere**, la cessazione del rapporto

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale.

3. A parità di meriti secondo il comma 2, costituiscono titoli di preferenza per la nomina:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università;

b) l'insegnamento universitario in una o più delle seguenti materie: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto comunitario;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie.

4. A parità di possesso dei titoli di preferenza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.

(Collocazione nel ruolo e stato giuridico)

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ulti-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. **A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.**

3. **Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:**

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università **presso le giurisdizioni superiori;**

b) l'insegnamento universitario **in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni.**

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, **per un periodo non inferiore a dieci anni.**

4. A parità di possesso **degli elementi di specifica rilevanza** di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. *Identico.*

Art. 3.

(Collocazione nel ruolo e stato giuridico)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

Art. 4.

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni)

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

Art. 5.

(Trattamento economico)

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 4.

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni)

Identico.

Art. 5.

(Trattamento economico)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

Art. 6.

(Trattamento previdenziale)

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 6.

(Trattamento previdenziale)

Identico.